



# COMUNE DI CASEI GEROLA

PROVINCIA DI PAVIA  
CODICE ENTE 11170

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N.\_3\_ reg. Delib.

OGGETTO:

ADESIONE ALLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DI PAGAMENTO NOTIFICATE IN RELAZIONE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 6TER D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193, CONVERTITO IN L. 1° DICEMBRE 2016 N. 225.

L' anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **21:15** ,nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima** convocazione.

Risultano

N° d'ord.		Presenti	Assenti	N° d'ord.		Presenti	Assenti
1	STELLA Ezio	X		7	BELLOMI Cristina		X
2	TODESCO Roberto	X		8	RIVETTI Francesco	X	
3	SOLARI Andrea	X		9	LARocca Sara	X	
4	IULIANO Francesca	X		10	POLITI Nicolò	X	
5	MUSSINI Gianmarco	X		11	BALDUZZI Lorenzo	X	
6	PASOTTI Oriana	X			Totale n.	10	1

Partecipa il Segretario Comunale **PINTO Dott. Giuseppe** -

Il Sig. **STELLA Ezio** - **SINDACO** - assunta la presidenza e constatata la legalità dell' adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all' ordine del giorno:

**OGGETTO: ADESIONE ALLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DI PAGAMENTO NOTIFICATE IN RELAZIONE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 6TER D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193, CONVERTITO IN L. 1° DICEMBRE 2016 N. 225.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali;

**VISTO** l'art. 6 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225 (cd. Decreto fiscale), pubblicata in G.U. il 2 dicembre 2016, con cui è stata introdotta la definizione agevolata per i «*carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016*», con un intervento normativo che costituisce a tutti gli effetti un parziale condono, a seguito del quale i contribuenti potranno estinguere il debito iscritto a ruolo senza pagare sanzioni ed interessi di mora, inclusi negli stessi ruoli;

**CONSIDERATO** che la *rottamazione dei ruoli* opera *ex lege* per la sola riscossione coattiva affidata a Equitalia, mentre per le entrate riscosse negli anni dal 2000 al 2016 direttamente da parte dei Comuni o delle proprie partecipate, così come dai concessionari locali, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, la normativa ha rimesso ai Comuni la facoltà di introdurre l'eventuale definizione agevolata degli importi dovuti, mediante deliberazione di Consiglio Comunale di natura regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

**VISTO** in tal senso l'art. 6ter D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225 (*Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali*), il quale dispone che:

*«1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.*

*2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:*

*a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;*

*b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*

*c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*

*d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse»;*

**CONSIDERATO** che, a fronte di tale disposizione, la definizione agevolata che i Comuni potranno introdurre riguarderà quindi tutte le entrate non riscosse dal Comune richiamate dalla normativa nazionale, sia tributarie che non tributarie, oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificate dall'anno 2000 al 2016, in relazione alle quali il contribuente potrà ottenere l'eliminazione delle sanzioni, ove il versamento venga effettuato nei termini e con le modalità che dovranno essere stabilite da parte del Comune;

**CONSIDERATO** che dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada la definizione agevolata

comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 L. 24 novembre 1981 n. 689;

**CONSIDERATO** che la definizione agevolata rappresenta pertanto un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione di crediti ormai vetusti e di abbattere i costi di riscossione e di contenzioso, sia per il debitore, che può ottenere una riduzione significativa del debito, a fronte della disapplicazione delle sanzioni;

**CONSIDERATO** altresì che, poiché la definizione riguarda ruoli o ingiunzioni notificate a decorrere dal 2000 e ad oggi non ancora pagate, appare evidente che lo stesso Comune può avere interesse a differenziare il trattamento delle ingiunzioni emesse più recentemente, per cui l'opportunità di ammettere la definizione agevolata, con eliminazione delle sanzioni, potrebbe non sussistere;

**CONSIDERATO** peraltro che, poiché la definizione agevolata da introdurre da parte del Comune si affiancherà a quella prevista per legge per le cartelle esattoriali da ruolo coattivo affidate dai Comuni ad Equitalia, la cui definibilità è disciplinata direttamente dalla normativa statale (che rende possibile per il contribuente aderire alla rottamazione mediante la presentazione di apposita istanza entro il prossimo 31 marzo 2017, senza che il Comune possa impedire la definizione agevolata delle proprie entrate), appare evidente che molto difficilmente un Ente locale che, negli anni dal 2000 al 2016, abbia utilizzato sia il ruolo coattivo che l'ingiunzione fiscale come strumento di riscossione, potrebbe decidere di non ammettere la definizione agevolata dei propri atti nei confronti di contribuenti che potrebbero invece definire, per loro decisione, le cartelle relative alle entrate comunali affidate ad Equitalia;

**CONSIDERATO** che, nel contempo, il Comune dovrà valutare attentamente gli effetti della definizione agevolata comporterà evidenti riflessi sul bilancio comunale, ove si consideri che - non essendo previsto nessun trasferimento compensativo a fronte delle minori entrate derivanti all'Ente - la "rottamazione" dei carichi della riscossione coattiva se, da una parte, potrà consentire introiti più immediati dei crediti ingiunti e non pagati, dall'altra porrà evidenti problemi di gettito, in ragione della riduzione delle poste attive, spesso iscritte a bilancio come residui attivi.

**CONSIDERATO** che le modalità di riscossione adottate dal Comune di Casei Gerola, che, negli anni dal 2000 al 2016, ha utilizzato a tal fine come strumento di riscossione sia il ruolo coattivo, affidando la conseguente attività all'attuale Agente nazionale della riscossione, sia l'ingiunzione fiscale e di pagamento di cui al R.D. 639/1910, effettuando direttamente o attraverso concessionari terzi la relativa attività di riscossione forzata, rendono necessario aderire a tale procedura di definizione agevolata, anche per consentire un trattamento omogeneo di contribuenti che abbiano ricevuto per diverse annualità d'imposta provvedimenti sia da parte dell'Agente della riscossione che direttamente da parte del Comune;

**CONSIDERATO** peraltro che, come si è visto sopra, la normativa nazionale prevede che il Comune può disporre l'adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti con delibera del Consiglio comunale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale - essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 ed entrata in vigore il 3 dicembre 2016 - dovrà quindi essere adottata entro il 1° febbraio 2017;

**CONSIDERATO** peraltro che, entro tale termine, appare difficile riuscire ad effettuare una ricognizione analitica delle posizioni ancora pendenti in sede di riscossione coattiva/forzata, così da poter definire in termini corretti per quali tipologia di entrate e per quali annualità aderire alla procedura di definizione agevolata, per non arrecare danno alle procedure esecutive e di riscossione in essere da parte del Comune,

**RITENUTO** pertanto opportuno confermare, con il presente atto, che il Comune intende aderire alla procedura di definizione agevolata introdotta dall'art. 6ter D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, definendo il termine entro cui dovranno essere presentate le domande da parte dei contribuenti interessati, ma rimandando l'adozione della normativa di dettaglio destinata a definire la procedura e i termini con cui tale definizione agevolata

dovrà essere applicata, in relazione agli atti di riscossione forzata notificati direttamente da parte del Comune o da propri concessionari locali, ad un apposito regolamento - da approvare con apposita delibera consiliare entro il 28 febbraio 2017 - per permettere agli uffici competenti di effettuare una preventiva analisi, finalizzata ad individuare gli atti a cui tale procedura potrebbe essere applicata ed i conseguenti effetti sul bilancio del Comune;

**CONSIDERATO** peraltro che la normativa nazionale prevede, all'art. 6, comma 2 D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, che il termine entro cui il debitore dovrà manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli è fissato entro il 31 marzo 2017, e ritenuto che tale termine debba essere fissato anche per la presentazione delle domande di definizione degli atti di riscossione notificati in proprio dall'Ente locale, per garantire una gestione uniforme delle scadenze di tale sanatoria;

**CONSIDERATO** che entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

**Visti** i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato, espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

**CON VOTI** 7 favorevoli e 3 astenuti (POLITI, LAROCCA e BALDUZZI) espressi nei modi di legge;

#### **D E L I B E R A**

- **di confermare**, con il presente atto, che il Comune intende aderire alla procedura di definizione agevolata introdotta dall'art. 6ter D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, e di fissare al 31 marzo 2017 il termine entro cui dovranno essere presentate le domande da parte dei contribuenti interessati, in analogia con il termine previsto dall'art. 6, comma 2 D.L. 193/2016 per la manifestazione all'agente della riscossione della volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli, così da garantire una gestione uniforme delle scadenze di tale sanatoria;
- **di rimandare** ad un successivo regolamento, da approvare con apposita deliberazione consiliare entro il 28 febbraio 2017, unitamente alla relativa documentazione necessaria per permettere all'ufficio ed ai contribuenti di dare attuazione alla procedura di definizione agevolata, la specificazione delle modalità e degli eventuali limiti entro i quali tale istituto verrà applicato in relazione agli atti di riscossione forzata (ingiunzioni fiscali e di pagamento) emessi dal Comune o da propri concessionari locali nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, per permettere agli uffici competenti di effettuare nel frattempo una preventiva analisi, finalizzata ad individuare gli atti a cui tale procedura potrebbe essere applicata ed i conseguenti effetti sul bilancio del Comune;
- **di dare atto** che la presente deliberazione sarà pubblicata entro il 28 febbraio 2017 sul sito *internet* istituzionale del Comune, unitamente al relativo regolamento attuativo, ed assumerà quindi, ai sensi dell'art. 6ter D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, valore di comunicazione legale nei confronti dei contribuenti interessati ad avvalersi della definizione agevolata introdotta dalla stessa normativa anche con riferimento alle entrate locali, le cui domande potranno essere presentate nel periodo tra il 1° ed il 31 marzo 2017;
- **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, con le medesime modalità dettate dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

successivamente, visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, ritenuta l'urgenza, con voti 7 favorevoli e 3 astenuti (POLITI, LAROCCA e BALDUZZI),

#### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Fatto, letto e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to STELLA Ezio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to PINTO Dott. Giuseppe

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **17/02/2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè fino al **04/03/2017**

Lì, 17/02/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to PINTO Dott. Giuseppe

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 17/02/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il **27/02/2017**

è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134 del D.Lgvo 267/2000.

Lì

Il Responsabile dei  
Servizi Amministrativi

---